

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

05 Dic 2019

Regionalismo differenziato, l'elemento perequativo rivitalizza la formula

di Ettore Jorio

Rinviato a un successivo e più approfondito esame del Consiglio dei ministri il testo di «legge quadro» di attuazione del regionalismo fiscale. Un'ipotesi legislativa sensibilmente modificata, il 28 novembre scorso, in Conferenza Stato-Regioni, rispetto all'elaborato iniziale predisposto dal ministro Francesco Boccia.

Tutti i commi dei due originari articoli hanno, infatti, subito opportuni e corposi aggiustamenti - che hanno reso il testo più conforme ai dettami costituzionali - e ne è stato aggiunto un terzo in cui è confluito, di fatto, il contenuto del vecchio comma c) dell'articolo 1 sulla perequazione infrastrutturale.

Da che il federalismo fiscale fosse unanimemente considerato, nel triennio attuativo parlamentare (2009/2011), il rinnovato modo di gestire le politiche regionali più sensibili è quindi (ri)divenuto, dopo un suo ingiustificato accantonamento decennale, la «novità» politica più rilevante. Ciò è avvenuto a seguito della decisione dell'Esecutivo di condizionare l'attuazione del regionalismo differenziato a una sua applicazione. Meglio, alla individuazione dei costi/fabbisogni standard e alla costituzione del fondo perequativo, quali strumenti finanziari per assicurare l'esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni da determinare preventivamente.

A ben vedere, un appuntamento politico-istituzionale importantissimo, atteso che dalla definizione del testo legislativo e dalla sua successiva applicazione dipenderanno le percezioni concrete dei diritti sociali da parte della nazione intera e le sorti dell'unità sostanziale del Paese nel rispetto della autonomia territoriale.

Da *casus belli*, il regionalismo differenziato - oramai rivendicato da quasi tutte le Regioni - sta via via divenendo un «prodotto politico unitario», formatosi unanimemente in sede di Conferenza Stato-Regioni, cui verosimilmente darà l'ok la quasi totalità del Parlamento, specie se proposto in via ordinaria e non come emendamento alla legge di bilancio 2020. Una discussione ad hoc costituirebbe, infatti, lo strumento per mettere tutti d'accordo, dal momento che andrebbe a soddisfare sia le pretese delle Regioni ad economia forte che quelle cui necessita l'intervento perequativo, per come disegnato nella Costituzione, per avere ragione di una ottimale erogazione alle loro comunità dei diritti fondamentali.

Del resto, il contenuto della ipotesi legislativa - fatta eccezione per la previsione di una tempistica che contraddice un po' la «buona volontà» governativa di volere condizionare l'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione all'erogazione materiale delle prestazioni essenziali ai cittadini (articolo 1, lettera d, e articolo 2, comma 1, che prevedono la determinazione dei Lep entro 12 mesi dalle entrate in vigore delle leggi che perfezioneranno le Intese con le diverse Regioni) - costituisce la conferma di quanto già previsto nell'ordinamento, a seguito di votazioni a larghissima maggioranza.

Invero, le sue previsioni non rappresentano affatto una novità in assoluto bensì una consapevole riedizione di quanto scritto nella Costituzione da ben 18 anni e la conferma di quanto si sapeva da oltre 10 anni fa, più esattamente dall'introduzione nell'ordinamento dei Lep e dall'approvazione della legge 42/2009, attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, introduttiva dei costi e fabbisogni standard nonché del federalismo fiscale, assistito dalla perequazione ordinaria e infrastrutturale.

Tutto questo offre tuttavia l'occasione per offrire una buona e rinnovata immagine della politica. Ciò nella considerazione che l'evento materializza il primo atto di sua profonda autocritica sul tempo inutilmente perso (20 anni) nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, pretesi dall'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e nell'attuazione del federalismo fiscale. Concretizzerebbe quasi un volere chiedere scusa alla Nazione per non aver rivendicato l'applicazione della nuova metodologia alternativa all'assurdo criterio della spesa storica produttivo di danni inenarrabili, specie nella sanità di mezzo Paese.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved